



REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. N. 175/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017 – RELAZIONE TECNICA EX ART. 20, COMMA 2, D.LGS. N. 175/2016.

Premessa: il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie e la relazione sui risultati conseguiti con tale piano.

La **legge 23.12.2014, n. 190**, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, ha introdotto all’articolo 1, ai commi dal 611 al 614, norme in materia di società partecipate che hanno imposto l’attuazione di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dai comuni, al fine della riduzione delle stesse entro il 31.12.2015.

A tal fine, il Comune di Sanremo ha approvato nei termini di legge, con **decreto n. 7 del 31.3.2015** del Sindaco Alberto Biancheri, il piano di razionalizzazione delle suddette società e partecipazioni societarie, di seguito pubblicato ai sensi di legge nel sito internet istituzionale dell’Amministrazione comunale.

Con nota pec prot. n. 28457 del 13.5.2015, il piano di razionalizzazione è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti, nei tempi richiesti dalla stessa Corte ai comuni con nota n. 1873-08/05/2015-SC_LIG-T85-P del 8.5.2015.

Tale piano è stato predisposto sulla base dei criteri di cui all’art. 1, comma 611, della legge di stabilità 2015.

Il citato comma 611 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 ha confermato il dettato dell’art. 3, commi 27-29, della legge n. 244/2007 e s.m.i., nei quali commi sono state individuate le seguenti casistiche di società ammesse:

a) società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;

b) società che producono servizi di interesse generale, nell’ambito del livello di competenza dell’ente;

c) società che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni

aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del D.Lgs. n. 163/2006, nell'ambito del livello di competenza dell'ente.

Nella tipologia del punto a) sono rientrate le società strumentali di cui all'art. 13 del D.L. n. 223/2006, come precisato dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 5214/2010, con cui si è affermato che solo le società strumentali rientrano nella previsione normativa di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Per individuare l'ambito delle società di cui al punto b), si è considerato che il concetto di "servizio di interesse generale" è un concetto di derivazione comunitaria e si riferisce a servizi, forniti dietro corrispettivo o meno, che siano considerati di interesse generale dall'autorità pubblica e, di conseguenza, assoggettati a specifici obblighi di pubblico servizio.

Secondo il Libro verde sui servizi di interesse generale (Com/2003/0270) della Comunità Europea, l'espressione servizi di interesse generale è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione servizi di interesse economico generale utilizzata nel Trattato. E' un'espressione più ampia di servizi di interesse economico generale e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. Rientrano, pertanto, nella categoria dei servizi di interesse generale sia i servizi pubblici locali di rilevanza economica sia quelli privi di rilevanza economica.

Sull'argomento si è espresso il giudice contabile il quale, con parere della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 124/2011, è intervenuto in materia rilevando che secondo consolidato orientamento (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3767/2009) la categoria dei servizi di interesse generale coincide tout court con quella dei servizi pubblici locali.

Anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 325/2010, ha precisato che la nozione comunitaria di servizi di interesse economico generale, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di servizio pubblico locale di rilevanza economica hanno contenuto omologo.

La legge di stabilità 2015 ha dettato, pertanto, obiettivi generali (coordinamento della finanza pubblica, contenimento della spesa, buon andamento dell'azione amministrativa, tutela della concorrenza e del mercato) e obiettivi specifici (riduzione delle società e conseguenti risparmi per gli enti), imponendo principi regolatori degli interventi di razionalizzazione riassumibili in:

- indispensabilità;
- adeguatezza;
- autosufficienza economico-finanziaria;
- miglioramento organizzativo;
- economicità.

La verifica dei presupposti di mantenimento delle società e delle partecipazioni societarie è stata effettuata valutando anche la compatibilità tra le attività effettivamente svolte dalle società e le funzioni fondamentali dei comuni, definite dall'art. 19, comma 1, lettera a), del D.L. n. 95/2012, che ha modificato l'art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010,.

Le attività svolte dalle società dovevano essere, infatti, circoscritte alle effettive necessità istituzionali dei comuni, strettamente connesse con la caratterizzazione di tali enti quali enti a fini generali ma ad ambito territoriale circoscritto alla comunità amministrata.

Il comma 612 dell'art. 1 della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), aveva previsto, inoltre, che i sindaci, entro il 31.3.2016, predisponessero, in ordine al piano operativo di razionalizzazione sopra citato, una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

A tal fine, il Comune di Sanremo ha approvato nei termini di legge, con **decreto n. 21 del 25.3.2016** del Sindaco Alberto Biancheri, la relazione sui risultati conseguiti con il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie per l'anno 2015 di seguito pubblicato ai sensi di legge nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione comunale.

Con nota pec prot. n. 22571 del 5.4.2016, la relazione sui risultati conseguiti con il piano di razionalizzazione è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti.

1) La Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 – Quadro normativo.

Con il D.Lgs. n. 175/2016, è stato emanato il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, in seguito integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 (anche denominato "Decreto correttivo").

L'articolo 24 T.U. (Revisione Straordinaria delle Partecipazioni), al 1° comma, prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto stesso (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, siano alienate o siano oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Il **comma 2 dell'art. 24** prevede che per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisca aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

Inoltre, il **comma 3 dell'art. 24**, in vigore dal 1° ottobre 2017, prevede che il provvedimento di ricognizione sia inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Il **comma 4 dell'art. 24** prevede che l'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avvenga entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

Il **comma 5 dell'art. 24**, in vigore dal 1° ottobre 2017, prevede che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima sia liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater C.C..

Le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica come previsto all'**articolo 1, comma 2, T.U.**

L'articolo 4 T.U. (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) prevede, **al comma 1**, che le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

L'articolo 4, comma 2, T.U., prevede che nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possano, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016”.

L'articolo 4, comma 3, T.U., prevede che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possano acquisire, anche in deroga al comma 1 dell'art. 4 del T.U., partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse tramite il conferimento di beni immobili, allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

L'articolo 4, comma 4, T.U., prevede che le società in house abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del sopra indicato comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 T.U., tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

L'articolo 4, comma 9-bis, T.U., prevede, inoltre, che, nel rispetto della disciplina europea, sia fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 T.U..

L'articolo 5 T.U. (Oneri di motivazione analitica) prevede, **al comma 1**, che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di

partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite debba essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Il **comma 2 dell'articolo 5** prevede che l'atto deliberativo di cui al comma 1 dia atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

L'articolo 20 T.U. (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), al comma 1, prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il **comma 2 dell'art. 20** prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000 (con il correttivo dell'art. 26, c. 12-quinquies, T.U.);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, T.U., ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U..

Le **società in house providing**, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'**articolo 16 T.U.**, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (**comma 1**) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (**comma 3**), possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto al limite del comma 3 anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'articolo 4, c. 1, T.U., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (**comma 3-bis**).

Il **comma 12-sexies dell'art. 26 T.U.** prevede che, in deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possano acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione delle **case da gioco** ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

2) Le società e le partecipazioni societarie possedute direttamente dal Comune di Sanremo alla data del 23.9.2016, oggetto della Revisione Straordinaria.

Alla data del 23.9.2016 (art. 24, c. 1, T.U.) il Comune di Sanremo è proprietario **direttamente** delle seguenti società e partecipazioni societarie (in parentesi la relativa partecipazione):

- Amaie S.p.A. (100%)
- Casinò S.p.A. (100,00%)
- Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione (89,00%)
- Area 24 S.p.A. (43,00%)
- Società di Promozione per l'Università (S.P.U.) S.p.A. (19,40%)
- Riviera Trasporti S.p.A. (15,44%)
- Società per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Imperiese (S.P.E.I.) S.r.l. in liquidazione (10,00%)
- Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. (0,875%)
- Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure (I.R.E.) S.p.A. (0,32%)

e **indirettamente** delle seguenti società e partecipazioni societarie:

- Amaie Energia e Servizi S.r.l. posseduta da Amaie S.p.A. al 100,00%
- Rivieracqua S.c.p.A. posseduta da Amaie S.p.A. al 40,50%
- Servizi idrici e ambientali S.r.l. posseduta da Amaie S.p.A. al 26,06%
- Centro Provinciale di Formazione Professionale G. Pastore S.r.l. posseduta da Casino S.p.A. al 22,00% (tenuto conto della quota di partecipazione del 5% detenuta da S.P.U. S.p.A., società non controllata dal Comune della quale il Comune detiene il 19,40%, si ha una partecipazione indiretta complessiva del 22,97%).

3) Risultati della Revisione Straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie possedute direttamente dal Comune di Sanremo alla data del 23.9.2016.

- AMAIE S.p.A. (Partecipazione diretta detenuta: 100%. Esercizio del controllo analogo. Scadenza affidamento diretto servizi da parte del Comune: 30.6.2030) e RIVIERACQUA S.c.p.A. (Partecipazione indiretta: partecipazione societaria detenuta da Amaie S.p.A. 40,50%. Esercizio del controllo analogo congiunto. Scadenza affidamento in house del servizio da parte dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Imperiese: 14.11.2042).

Amaie S.p.A.:

Capitale sociale (2015): € 36.500.000

Capitale sociale detenuto dal Comune: € 36.500.000

Patrimonio netto: € 36.241.878

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune): € 36.241.878

Rivieracqua S.c.p.A.:

Capitale sociale (2015): € 187.419

Capitale sociale detenuto dal Comune tramite Amaie S.p.A.: € 75.905

Patrimonio netto: € 189.431

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune tramite Amaie S.p.A.): € 76.720

Scheda 03.01: Le Società producono beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (art. 4, c. 1, T.U.). Amaie

S.p.A. produce anche un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a, T.U.) e beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d, T.U.) (vedi specifica seguente).

Scheda 03.02: E' necessaria l'aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. g, T.U.), e cioè è necessaria un'integrazione tra le due società alla luce delle disposizioni regionali e, di conseguenza, dell'Autorità d'Ambito di settore.

Amaie S.p.A. – Attività esercitata per il Comune di Sanremo: a) distribuzione e vendita dell'energia elettrica per quanto di competenza del Comune; b) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso; c) esercizio, manutenzione ordinaria, rinnovo, trasformazione e messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica.

Rivieracqua S.c.p.A. - Attività esercitata: Gestione in house del Servizio Idrico Integrato affidato alla Società dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Imperiese.

Le Società hanno quale oggetto sociale attività consentite all'art. 4 T.U. (art. 20, c. 2, lett. g, T.U.). Di seguito, si relaziona sulle motivazioni della necessità di aggregazione.

In attuazione della legge n. 36/1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche" la Regione Liguria, con propria deliberazione consiliare n. 43/1997, ha individuato gli ambiti ottimali, tra cui quello denominato Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Imperiese. L'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) Imperiese per il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), con deliberazione n. 22 del 22.12.2011, ha scelto di gestire il servizio idrico integrato mediante una società totalmente controllata dai comuni dell'ambito ottimale imperiese. Con deliberazione n. 21 del 26.9.2012, l'AATO Imperiese ha confermato quanto deliberato con la sopra citata deliberazione n. 22 del 22.12.2011, stabilendo, tra l'altro, che la società consortile avrebbe gestito il servizio nei territori di tutti i Comuni dell'ambito oggetto di affidamento, direttamente con proprio personale e mezzi, oppure tramite le società consorziate Secom S.p.A. e **Amaie S.p.A.**, o tramite la società risultante dalla fusione di esse.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 96 del 6.11.2012, ha approvato la bozza di statuto della costituenda società, nonché la partecipazione alla stessa tramite AMAIE S.p.A. In data 8.11.2012 è stata, pertanto, costituita **Rivieracqua S.c.p.A.**, società consortile a totale capitale pubblico e con deliberazione n. 29 del 13.11.2012, l'AATO Imperiese ha approvato il testo definitivo della convenzione da stipularsi con Rivieracqua S.c.p.A. ed ha affidato alla medesima la gestione in house del Servizio Idrico Integrato.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.3.2015, è stato approvato un ordine del giorno che invitava il Sindaco e la Giunta Comunale a porre in essere, nelle diverse sedi istituzionali, ogni iniziativa atta ad assicurare ad

AMAIE S.p.A., nel rispetto delle scelte gestionali a suo tempo adottate, in sede di ambito, per la gestione del S.I.I. della Provincia di Imperia:

a) l'effettivo ruolo di socio operativo di Rivieracqua S.c.p.A., impedendo il trasferimento della gestione dell'incasso della bollettazione da AMAIE S.p.A. a Rivieracqua S.c.p.A.;

b) l'ambito territoriale come in oggi articolato sui comuni di Sanremo, Ospedaletti (parte), Taggia (fraz. Arma) e Badalucco (parte);

c) la conservazione degli impianti acquedottistici con particolare riferimento alla struttura dell'Acquedotto del Roya;

d) in alternativa ai punti che precedono, verificata preliminarmente la loro impraticabilità, attivare una procedura di tutela di AMAIE S.p.A. alternativa alle scelte gestionali adottate, anche mediante la rivendicazione della salvaguardia delle concessioni in atto sino alla loro naturale scadenza.

Successivamente, anche a seguito di incontri tra l'Amministrazione comunale, i rappresentanti delle società interessate e quelli dell'Amministrazione Provinciale di Imperia, con deliberazione G.C. n. 28 del 19.2.2016, sono stati formulati ad Amaie S.p.A. indirizzi ai fini della predisposizione di uno studio in ordine alla fattibilità dell'operazione di integrazione societaria tra Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A. in vista della delibera iscritta all'ordine del giorno dell'imminente Consiglio Provinciale poi divenuta deliberazione n. 9 del 3.3.2016;

Peraltro, nel processo complessivo di trasferimento delle gestioni relative al S.I.I. al nuovo gestore, con deliberazione G.C. n. 48 del 24.3.2016, il Comune di Sanremo, in attuazione dei precedenti provvedimenti, ha stabilito di trasferire a Rivieracqua S.c.p.A. i beni e il personale inerenti il servizio di fognatura e depurazione comunale a decorrere dal 1.5.2016.

Data la complessità della riorganizzazione, il Comune ha ritenuto opportuno, con deliberazione G.C. n. 168 del 4.8.2016, condividere tutti i documenti inerenti al processo di integrazione con gli altri soggetti istituzionalmente coinvolti in tale processo (Rivieracqua e Autorità d'Ambito - Provincia di Imperia), al fine di addivenire ad una soluzione quanto più condivisa prima di sottoporla al Consiglio Comunale.

A seguito del confronto di che trattasi e dei necessari approfondimenti istruttori, con deliberazione n. 68 del 22.12.2016, il Consiglio Comunale ha stabilito di prendere atto della relazione degli uffici circa le modalità di integrazione di Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A. e del futuro del ramo elettrico di Amaie S.p.A., impartendo direttiva ad Amaie S.p.A. di procedere all'adozione degli atti necessari a conferire il ramo idrico in Rivieracqua S.c.p.A.. Si è, inoltre, stabilito di impartire direttiva ad Amaie S.p.A. al fine di elaborare i documenti necessari per la costituzione della newco servizi elettrici (previa verifica del mantenimento o meno della gestione della Illuminazione Pubblica), da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale la cui deliberazione dovrà seguire l'iter rafforzato di controllo previsto dall'art. 5 del nuovo T.U. sulle società pubbliche, procedendo successivamente alla ricerca di un partner secondo le modalità definite dal succitato T.U. all'art. 17, e dando atto che nelle more si procederà alle modifiche

statutarie tali da garantire la separazione funzionale tra il ramo vendita e il ramo distribuzione. Si è, altresì, stabilito di rinviare la riorganizzazione delle società partecipate del Comune mediante eventuale trasformazione di Amaie S.p.A. in holding pura a successivo atto da sottoporre al Consiglio Comunale, una volta effettuate tutte le verifiche circa la sostenibilità economica dell'operazione nonché le altre verifiche di carattere normativo ed elaborati i documenti fondamentali della suddetta società.

Amaie S.p.A. si è, pertanto, attivata in ordine a quanto deliberato dal Consiglio Comunale.

Con la sopra citata deliberazione C.C. n. 68/2016, si era fissato quale termine per la conclusione dell'operazione in questione il 31.12.2017. Al riguardo, Amaie S.p.A. ha fatto presente al Comune che solo recentemente il Tribunale ha designato gli esperti al fine di provvedere alla valutazione del conferendo ramo idrico a Rivieracqua S.c.p.A.. Inoltre, sono al momento in corso alcune verifiche circa la sostenibilità economico/finanziaria di Rivieracqua S.c.p.A., in considerazione delle difficoltà manifestatesi nelle recenti assemblee dei soci in ordine al riconoscimento ed ai conseguenti versamenti periodici da parte di alcuni comuni delle somme richieste ad integrazione dei proventi tariffari ai fini dell'integrale copertura dei costi del servizio. Per questi motivi, è in corso di valutazione il differimento del termine già fissato dal Consiglio Comunale con il provvedimento n. 68/2016.

Con deliberazione C.C. n. 26 del 3.5.2017, è stato approvato il nuovo testo di Statuto sociale di Amaie S.p.A., adeguato alle previsioni del D.Lgs. n. 175/2016 e alla deliberazione AEEGSI n. 296/2015/ARG/COM del 22.6.2015.

- CASINO' S.P.A. (Partecipazione societaria detenuta: 100,00% - Si precisa che la partecipazione al 31.12.2015 era del 99,999%).

Capitale sociale (2015): € 3.000.000

Capitale sociale detenuto dal Comune: € 2.999.970

Patrimonio netto: € 5.903.244

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune): € 5.903.185

Scheda 03.01: La Società è autorizzata alla gestione della Casa da Gioco di Sanremo, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, c. 12-sexies, T.U.).

Il Comune di Sanremo, infatti, con R.D.L. 22.12.1927, n. 2448, convertito nella legge n. 3125 del 27.12.1928, e successivi decreti ministeriali di attuazione, è stato autorizzato, anche in deroga alle leggi vigenti, all'esercizio del gioco d'azzardo nel Casinò Municipale al fine di addivenire all'assestamento del bilancio e all'esecuzione di opere pubbliche indilazionabili.

La Società per Azioni, in accordo con il Ministero dell'Interno, si è rivelato lo strumento, allo stato, indispensabile attraverso il quale contemperare la necessità di una autonoma e distinta gestione di una realtà aziendale complessa quale la Casa da Gioco, con le esigenze di controllo dell'attività della stessa Casa da una parte e le esigenze di indirizzo e armonizzazione con la politica turistica della città dall'altra. Inoltre, la forma di gestione della Società per Azioni è quella generalmente adottata da tutte le case da gioco esistenti.

Come evidenziato nella scheda 03.02, la Società dall'esercizio 2013 consegue un utile d'esercizio consistente. Anche l'esercizio 2016 ha chiuso con un utile importante pari a € 860.366,00.

Dal 1.1.2015 è stata operata la riduzione dei compensi dell'organo amministrativo per un risparmio su base annua di circa € 31.400,00.

Dal 18.2.2016 il Comune di Sanremo è unico proprietario della Società, avendo acquisito le azioni già detenute dall'Amministrazione Provinciale di Imperia.

In tal caso, nell'eventualità di una distribuzione del dividendo da parte della Società, il Comune, quale socio unico, è l'unico ente a beneficiare di tale distribuzione.

Con deliberazione C.C. n. 19 del 12.4.2017, è stato approvato il nuovo testo di Statuto sociale di Casino S.p.A., adeguato alle previsioni del D.Lgs. n. 175/2016.

In deroga all'art. 4 del T.U., come previsto dall'art. 26, c. 12-sexies del T.U., si ritiene di mantenere la partecipazione in questione.

- SANREMO PROMOTION S.R.L. in liquidazione (Partecipazione societaria detenuta: 89,00%).

Capitale sociale (2015): € 50.000

Capitale sociale detenuto dal Comune: € 44.500

Patrimonio netto: € - 61.876

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune): € - 55.070

Scheda 03.02: La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. a, T.U.), la Società ha un fatturato medio non superiore a € 500.000 nel triennio precedente (art. 20, c. 2, lett. d e art. 26, c. 12-quinquies, T.U.).

La Società, pertanto, non può essere mantenuta. E', infatti, già in liquidazione come stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 19.2.2015, non

ritenendosi tale Società strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Sanremo. Nell'Assemblea straordinaria dei soci del 25.3.2015 è stata deliberata la messa in liquidazione.

La Società aveva, infatti, conseguito nel 2014 una perdita d'esercizio di circa € 38.000,00, che aveva eroso buona parte del Patrimonio netto portandolo da circa € 65.000,00 (2013) a circa € 27.600,00 (2014). In caso di ulteriori perdite, il Comune, al fine di assicurare la continuità aziendale, avrebbe dovuto provvedere alla ricapitalizzazione della Società che sarebbe stata a carico dello stesso per lo 89% della somma da versare da parte dei soci.

Il Comune dal 2015 non versa più, pertanto, alla Società il contributo di funzionamento, con un risparmio annuo pari a € 200.000,00. Le funzioni un tempo svolte dalla Società sono state assegnate ad uffici comunali.

Il compenso del liquidatore, inferiore rispetto a quello del C.d.A., ha portato nell'esercizio 2015 ad un risparmio annuo rispetto all'esercizio 2014 di circa € 15.675,00. Dall'esercizio 2016, essendosi dimezzato tale compenso, il risparmio annuo è stato e sarà di € 23.175,00.

La fase di liquidazione è attualmente ancora in corso.

Nella scheda 03.02. è stato inserito Numero amministratori n. 1, di cui nominati dall'Ente n. 1 per mancanza di spazio. Si precisa che gli amministratori sono stati n. 3 sino al 8.2.2015 e n. 1 dal 9.2.2015 al 24.3.2015. Dal 25.3.2015 è stato nominato n. 1 liquidatore.

Si conferma il prosieguo della procedura di liquidazione in assenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per il mantenimento della partecipazione.

- AREA 24 S.P.A. (Partecipazione societaria detenuta: 43,00%).

Capitale sociale (2015): € 500.000

Capitale sociale detenuto dal Comune: € 215.000

Patrimonio netto: € 4.508.860

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune): € 1.938.810

Scheda 03.01: La Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a, T.U.).

Scheda 03.02: La Società nel 2015 aveva un numero di amministratori superiore al numero medio dei dipendenti (art. 20, c. 2, lett. b, T.U.).

Nel 2000 la Regione Liguria aveva approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, nel quale aveva formulato indirizzi programmatici per il riuso e la riqualificazione del patrimonio delle Ferrovie dello Stato non più strumentale all'esercizio. In seguito, la Regione aveva approvato un Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile (PRUSST) per il riuso e la riqualificazione del patrimonio immobiliare dismesso dalle Ferrovie, con riguardo al tratto Ospedaletti-San Lorenzo al Mare, ai sensi del D.M. Lavori Pubblici 8.10.1998, n. 1169, ammesso a finanziamento pubblico. La Regione, facendo seguito agli atti citati, anche in rappresentanza degli altri comuni interessati, aveva promosso, per il tramite di F.I.L.S.E. S.p.A., la costituzione con il Comune di Sanremo – comune più popolato del tratto interessato e proprietario delle ex aree ferroviarie comprese nel proprio territorio – di Area 24 S.p.A., con lo scopo di promuovere, progettare e realizzare gli interventi di trasformazione urbana, di riqualificazione ambientale e paesistica e di valorizzazione delle aree e degli immobili dismessi della ex ferrovia del ponente ligure. La Società, usufruendo di finanziamenti statali e regionali ricevuti per il tramite del Comune di Sanremo, ha provveduto alla costruzione della pista ciclopedonale, nonché delle opere connesse, sul tracciato dismesso dalle Ferrovie tra i comuni di Ospedaletti e San Lorenzo al Mare.

La Società è attualmente proprietaria del tratto di pista ciclopedonale non compreso nel territorio del Comune di Sanremo.

Nel piano di razionalizzazione 2015 si era ritenuto di mantenere la partecipazione nella Società come strettamente necessaria al fine del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Sanremo, in quanto la Società era stata costituita in coerenza con gli indirizzi regionali di valorizzazione del territorio e di sostegno allo sviluppo economico dello stesso.

Nell'Assemblea dei soci del 25.9.2015 è stato nominato il nuovo C.d.A. composto da cinque membri in luogo di sette, con una riduzione dei compensi su base annua di € 13.500,00.

Come evidenziato nella scheda 03.02, la Società dopo tre esercizi fortemente negativi ha chiuso l'esercizio 2015 in utile. Ma l'esercizio 2016 ha chiuso con una pesante perdita pari a € 3.073.627, a fronte della quale l'Ente ha provveduto all'accantonamento del Fondo Perdite di cui all'art. 21 T.U..

Il nuovo C.d.A., composto da cinque membri, nominato nell'Assemblea del 12.9.2016, il cui Presidente risulta, in oggi, dimissionario, con propria deliberazione, subito dopo la nomina, ha stabilito di sospendere l'erogazione dei propri compensi e, considerata la situazione economico-finanziaria della Società, ha dato incarico a tre consulenti di verificare nel dettaglio le problematiche più urgenti al fine del prosieguo dell'attività della Società stessa.

L'Assemblea ordinaria della Società del 22.12.2016, vista la relazione del consulente Dr. Gian Carlo Ghinamo, preso atto dello stato di tensione finanziaria in cui versava la Società e tenuto conto degli strumenti previsti dalla normativa vigente per risolvere la crisi d'impresa, ha invitato il C.d.A. a procedere con

l'adozione di tutti gli atti necessari a sanare la situazione di crisi societaria, a garantire la continuità aziendale e ad attivare la procedura del concordato preventivo in continuità aziendale, con contemporanea liquidazione dei cespiti non strumentali all'attività caratteristica ex artt. 161 e 186-bis del R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare).

Area 24 S.p.A. ha, pertanto, presentato il 28.12.2016, presso il Tribunale di Imperia, ricorso con riserva ex art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942 alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, ricorso depositato dal Tribunale presso il Registro delle Imprese il giorno successivo. Gli effetti della presentazione del ricorso nei confronti dei creditori hanno decorrenza quindi dal 29.12.2016. Il Tribunale di Imperia, con decreto del 19.1.2017, ha ammesso alla procedura la Società, nominando commissario giudiziale il Dr. Musso di Imperia. In data 22.6.2017, è stato depositato il Piano concordatario e, in oggi, si è in attesa della decisione del Tribunale di Imperia in ordine all'apertura della procedura.

La Società, nel Piano concordatario suddetto, ha evidenziato che il verificarsi delle condizioni del Piano stesso permetteranno il rimborso della totalità dei debiti oggi esistenti mediante la gestione del bene principale (la pista ciclopedonale) e la dismissione dei beni immobili non strumentali e/o non indispensabili alla gestione della stessa a valori sicuramente maggiori di quelli realizzabili in un contesto puramente liquidatorio. Si garantirebbe, così, di preservare l'asset "pista ciclopedonale", struttura fondamentale per l'intero territorio stante la notoria ed ormai insostituibile funzione di volano dell'intera economia turistica del ponente ligure.

A tale proposito – continua la Società – non è secondario rimarcare come la stessa valorizzazione degli assets non funzionali alla gestione caratteristica sia indissolubilmente legata al mantenimento della funzionalità della pista ciclopedonale, la quale ultima sarebbe irrimediabilmente compromessa da altre diverse astrattamente percorribili soluzioni, con conseguente pacifico depauperamento del valore dei suddetti assets e conseguente pregiudizio dei creditori dagli stessi garantiti.

Nell'attestazione rilasciata in merito alla fattibilità del Piano, nell'ambito della proposta per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, dal Dr. Paolo Borea in data 31.5.2017, il professionista, nel proprio giudizio finale, a seguito delle verifiche effettuate e degli accertamenti svolti, ha attestato, tra l'altro, la veridicità del Piano, la sua fattibilità ed apparente idoneità ad assicurare il pagamento della posizione debitoria così come proposta nonché la sua funzionalità al migliore soddisfacimento dei creditori rispetto all'ipotesi del fallimento a condizione che si verificino le seguenti condizioni essenziali preliminari che di seguito si riassumono:

- reperimento di finanza esterna ed ulteriore, quale il nuovo finanziamento di € 1.000.000;
- riscadenziamento dei mutui bancari ipotecari, sia per la quota capitale, sia per la quota interessi;

- stipula di nuove convenzioni con gli enti locali interessati dalla pista ciclopedonale per l'accollo dei costi essenziali al mantenimento della stessa.

Il mancato avveramento anche di una sola delle esposte condizioni – continua il professionista – determinerebbe l'impossibilità della sua realizzazione in quanto verrebbe a mancare il necessario equilibrio economico e finanziario.

In considerazione delle sopra esposte oggettive condizioni di difficoltà economico-finanziarie della Società a provvedere con proprie risorse alla gestione ordinaria e straordinaria della pista ciclopedonale, previa deliberazione per il Comune di Sanremo di autorizzazione alla sottoscrizione G.C. n. 112 del 27.6.2017, è stato sottoscritto protocollo di intesa tra i comuni per la gestione suddetta dal 1.7.2017 al 31.12.2017. Tale soluzione è stata predisposta al fine di scongiurare la chiusura della pista stessa per mancata gestione e manutenzione, stabilendo le modalità di ripartizione delle spese tra i comuni stessi e individuando un comune capofila per quanto concerne la spesa della fornitura dell'energia elettrica.

Per le medesime motivazioni, riportate nella proposta di Piano concordatario della Società, nonché in considerazione del fatto che l'attività della Società si esplica in un servizio di interesse generale e cioè in un'attività di produzione di un servizio che non sarebbe svolto dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe svolto a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale (**art. 2, c. 1, lett. h, T.U.**), sentito per le vie brevi il socio FI.L.S.E. S.p.A., nelle more dell'attuazione del Piano concordatario, si ritiene di mantenere la partecipazione azionaria nella Società, vista l'importanza strategica dell'infrastruttura gestita.

Tuttavia, si rende necessario un ridimensionamento dell'organo amministrativo, al fine del rispetto del parametro di legge, da sottoporre all'attenzione degli altri soci nella prima assemblea utile, tenendo in debita considerazione quanto previsto **all'art. 11, c. 3, T.U.**

Si fa presente, infatti, che alla data odierna il numero dei dipendenti è di 3, mentre il numero degli amministratori è di 4, considerato che, del C.d.A. composto di n. 5 membri, n. 1 risulta dimissionario. Come detto sopra, attualmente il compenso del C.d.A. risulta sospeso.

Si precisa che, per motivi di spazio, nello schema 03.02 sono stati inseriti n. 7 amministratori, di cui n. 4 nominati dal Comune di Sanremo. In effetti, dei n. 4 amministratori nominati dal Comune, n. 2 sono stati nominati soltanto dal Comune, mentre n. 2 sono stati nominati dal Comune in accordo con il socio FI.L.S.E. S.p.A. (Società finanziaria della Regione Liguria).

**- SOCIETÀ DI PROMOZIONE PER L'UNIVERSITÀ (S.P.U.) S.P.A.
(Partecipazione societaria detenuta: 19,40%).**

Capitale sociale (2015): € 103.280

Capitale sociale detenuto dal Comune: € 20.036,32

Patrimonio netto: € 130.463

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune): € 25.309,82

Altri maggiori soci: Provincia di Imperia (50,00%), Comune di Imperia (10,50%), Comune di Ventimiglia (6,50%), Comune di Taggia (3,55%)

Scheda 03.01: La Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a, T.U.). Svolge, infatti, un'attività di rilievo per lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio (art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000).

Attività esercitata: istituzione di corsi universitari idonei a favorire lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Imperia in stretto rapporto con l'Università di Genova. Il Polo Universitario di Imperia è attivo dall'anno accademico 1992/1993. La Società è subentrata dal 1995 alla gestione diretta esercitata sino ad allora dall'Amministrazione Provinciale di Imperia.

La Società svolge il proprio compito in equilibrio economico, utilizzando il contributo che gli azionisti versano annualmente in conto esercizio in proporzione alla quota di capitale posseduta. Tale contributo è diminuito nel tempo grazie all'azione di razionalizzazione e di contrazione dei costi, nonché di rinegoziazione dei rapporti convenzionali con l'Università degli studi di Genova, avviata dall'organo amministrativo.

Azioni da intraprendere: Il socio di maggioranza Amministrazione Provinciale di Imperia, al fine di preservare la continuità della Società, alla luce delle importanti funzioni di natura sociale e culturale svolte dal Polo universitario per il territorio provinciale, ha preso contatti con la Regione Liguria e l'Università di Genova per individuare le modalità di trasferimento delle proprie azioni.

Data l'importanza dell'attività svolta dal Polo Universitario per la collettività amministrata, la partecipazione verrà mantenuta verificando, nel corso del 2018, congiuntamente con gli altri enti locali soci nonché con la Regione Liguria e l'Università di Genova, la possibilità di preservare il Polo universitario sul territorio imperiese, anche prescindendo dall'utilizzo dello strumento societario attraverso un rapporto convenzionale tra gli enti locali soci e i soggetti istituzionali succitati.

Sotto il profilo economico, la Società, come detto, ha già intrapreso un percorso di importante contrazione dei costi di gestione; da ultimo, l'Amministrazione Provinciale di Imperia, socio di maggioranza, con deliberazione

C.P. n. 12 del 28.6.2017, ha stabilito quale obiettivo della Società la riduzione delle spese per consulenze e per contratti di collaborazione ad ogni titolo del 50%.

Per le motivazioni succitate, pertanto, si rimandano al Piano di razionalizzazione 2018 (**ex art. 20, c. 2, T.U.**) le decisioni definitive in merito alla partecipazione di che trattasi.

In ordine ai valori evidenziati nella scheda 03.02 relativi al fatturato, questi, come da definizione di fatturato individuata all'art. 1, c. 1, lett. f, decreto 11.5.2001, n. 359, del Ministero dell'Industria, sono rappresentati dalla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi. Questi ultimi secondo i principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità e, in particolare, il principio contabile n. 12, comprendono i Contributi in conto esercizio che sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Inoltre, deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri.

Nel caso di che trattasi, al di là delle quote di iscrizione degli studenti, i Contributi in conto esercizio, versati alla Società dagli enti locali soci, rappresentano l'unico introito della Società e permettono al fatturato di superare € 500.000 annui.

L'attività della Società si esplica, pertanto, in un servizio di interesse generale e cioè in un attività di produzione di un servizio che non sarebbe svolto dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe svolto a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale (**art. 2, c. 1, lett. h, T.U.**).

Con deliberazione C.C. n. 49 del 27.7.2017, è stato approvato il nuovo testo di Statuto sociale di S.P.U. S.p.A., adeguato alle previsioni del D.Lgs. n. 175/2016, per quanto ad oggi lo stesso non risulti ancora approvato dall'Assemblea dei soci.

- RIVIERA TRASPORTI S.P.A. (Partecipazione societaria detenuta: 15,44%):

Capitale sociale (2015): € 2.068.027

Capitale sociale detenuto dal Comune: € 319.303

Patrimonio netto: € 3.749.703

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune): € 578.954

Altri maggiori soci: Amministrazione Provinciale di Imperia (84,44%)

Scheda 03.01: La Società produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 anche fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, c. 9-bis, T.U.).

Riviera Trasporti S.p.A. è sottoposta ad attività di direzione e coordinamento dell'Amministrazione Provinciale di Imperia che ne nomina l'organo amministrativo.

Attività esercitata: la Società è titolare della gestione del servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nel territorio provinciale a seguito di contratto di servizio stipulato con l'Amministrazione Provinciale di Imperia.

Quest'ultima, con determinazione dirigenziale n. 46 del 30.1.2015, ha prorogato il contratto di servizio t.p.l. alla società sino al 31.12.2015, in virtù della continuazione del rapporto di servizio imposto dall'art. 1 della L.R. n. 18/2014.

Nel 2015, l'Amministrazione Provinciale, nel piano di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie, aveva ritenuto che la partecipazione in Riviera Trasporti S.p.A. non risultasse più attinente alle proprie finalità istituzionali, rinviando ogni iniziativa in merito all'esito della gara regionale per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico da parte della competente Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale S.p.A..

Tuttavia, la Regione Liguria ha posto in liquidazione la suddetta Agenzia regionale, già costituita per bandire la gara per il trasporto pubblico locale in tutta la Liguria, prorogando l'affidamento del servizio alla Società sino al 31.12.2017.

Anche il Comune di Sanremo nel proprio piano di razionalizzazione, in analogia con quanto stabilito dalla Provincia di Imperia, in via transitoria per il 2015, aveva ritenuto di mantenere la partecipazione in Riviera Trasporti S.p.A., rinviando ogni iniziativa in merito all'eventuale dismissione della partecipazione all'esito della suddetta gara.

Nel quadro della drastica riduzione delle risorse dedicate al trasporto pubblico locale, la Società ha adottato negli ultimi anni misure straordinarie finalizzate al riequilibrio dei conti, volte al contenimento dei costi aziendali e all'aumento dei ricavi, quest'ultimo obiettivo perseguito anche mediante la lotta all'evasione.

La Società ha risentito, infatti, della drastica diminuzione delle risorse destinate in questi ultimi anni dalla Regione Liguria al trasporto pubblico locale, con gravi conseguenze per l'equilibrio economico-finanziario.

E' stato, pertanto, adottato, un Piano di risanamento in continuità aziendale, ex art. 67, c. 3, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), attestato in data 29.12.2015, al fine di ottenere il riequilibrio economico e finanziario mediante:

- ulteriore contenimento dei costi di gestione, compresi quelli per il personale;
- razionalizzazione dell'efficiamento delle attività produttive;
- dismissione di assets non strategici e non rappresentanti il core-business dell'azienda;
- rideterminazione delle scadenze e riformulazione del debito.

Il Piano è stato redatto sulla previsione di una ulteriore proroga tecnica dell'affidamento del servizio del trasporto pubblico locale dal 1.1.2018.

Le misure adottate sinora hanno consentito di ottenere un utile di € 181.040,00 nell'esercizio 2016.

Di conseguenza, vista la situazione economico/finanziaria in evoluzione e costantemente monitorata dal Collegio sindacale, in attesa dell'esito della procedura di gara per l'affidamento del servizio, sentito il socio di maggioranza, si ritiene di mantenere la partecipazione azionaria nella Società rinviando le determinazioni definitive in ordine al mantenimento della stessa all'esito della procedura di gara.

Con deliberazione C.C. n. 8 del 3.3.2017, è stato approvato il nuovo testo di Statuto sociale di Riviera Trasporti S.p.A., adeguato alle previsioni del D.Lgs. n. 175/2016.

- SOCIETÀ PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELL'IMPERIESE (S.P.E.I.) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (Partecipazione societaria detenuta: 10,00%).

Capitale sociale (2015): € 100.000

Capitale sociale detenuto dal Comune: € 10.000

Patrimonio netto: € 10.905

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune): € 1.090

Scheda 03.02: La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. a, T.U.), la Società ha un numero di amministratori (n. 1 liquidatore) superiore a quello dei dipendenti (nessuno) (art. 20, c. 2, lett. b, T.U.), il fatturato medio nel triennio 2013-2015 non è superiore a € 500.000 (art. 20, c. 2, lett. d, e art. 26, c. 12-quinquies, T.U.).

Per questi motivi la Società è stata inserita tra quelle da liquidare ma risulta, comunque, già in liquidazione.

Attività esercitata: la Società è stata costituita nel 2001 quale soggetto responsabile del coordinamento e dell'attuazione dei Patti Territoriali ed Agricolo della provincia di Imperia. E' stata messa in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 19.4.2010. A fronte delle carenze e delle irregolarità riscontrate dal Liquidatore in sede di verifica dei progetti realizzati dai soggetti attuatori dei patti territoriali e dei conseguenti ritardi sui tempi di chiusura della fase liquidatoria della società, con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 4.2.2013 è stata approvata la prosecuzione delle attività sociali, al fine di terminare quanto previsto nel disciplinare stipulato con il competente Ministero dello Sviluppo Economico.

Nel piano di razionalizzazione si era previsto di proseguire nella liquidazione da concludersi nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la verifica da effettuarsi da parte del liquidatore come sopra evidenziato, pena la retrocessione dei finanziamenti concessi.

Si conferma, pertanto, di proseguire nella procedura di liquidazione.

Nello schema 03.02 è stato inserito n. 1 amministratore. Si precisa che si intende n. 1 liquidatore.

- AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A. (Partecipazione societaria detenuta: 0,875%).

Capitale sociale (2015): € 600.000

Capitale sociale detenuto dal Comune: € 5.250

Patrimonio netto: € 4.282.736

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune): € 37.474

Scheda 03.02: La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. a, T.U.), la Società ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, c. 2, lett. b, T.U.), il fatturato medio nel triennio 2013-2015 non è superiore a € 500.000 (art. 20, c. 2, lett. d, e art. 26, c. 12-quinquies, T.U.).

La Società è stata, pertanto, inserita tra quelle da cedere/alienare.

Attività esercitata: la società è stata costituita nel 1967 per la realizzazione della tratta autostradale Albenga – Garessio – Ceva e per il miglioramento della viabilità esistente tra il basso Piemonte e la Liguria. Il tratto autostradale in questione sinora non è stato realizzato. L'utile d'esercizio della società è costituito praticamente dai dividendi incassati dalle partecipazioni societarie detenute, delle quali la più importante è quella in Autostrada dei Fiori S.p.A..

Nel piano di razionalizzazione si era ritenuto di non poter mantenere tale partecipazione in quanto non si ritenevano rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa. L'attività svolta non era strettamente necessaria al fine del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Sanremo. La Società aveva un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Trattandosi di una partecipazione di assoluta minoranza, non risultava né strategica, né funzionale, all'attività istituzionale del Comune.

Come previsto nel piano, risultando antieconomico l'espletamento di una gara, in data 22.9.2015 si era provveduto alla pubblicazione di un avviso al fine di acquisire manifestazioni di interesse all'acquisto delle azioni della Società. Non avendo ricevuto nessuna adesione in merito entro la data prevista del 5.10.2015, si era provveduto in data 26.11.2015 alla pubblicazione di un nuovo avviso non ricevendo nemmeno in questo caso manifestazioni di interesse all'acquisto entro la data prevista del 14.12.2015.

La Società, comunque, non ha mai comportato oneri a carico del Comune e, anzi, eroga annualmente un dividendo derivante dagli utili conseguiti per la partecipazione detenuta dalla stessa in Autostrada dei Fiori S.p.A..

Si conferma, ai sensi della vigente normativa, di voler procedere alla cessione/alienazione delle azioni detenute.

- INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE (I.R.E.) S.P.A. (Partecipazione societaria detenuta: 0,32%).

Capitale sociale (2015): € 372.972

Capitale sociale detenuto dal Comune: € 1.194

Patrimonio netto: € 558.976

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune): € 1.789

Scheda 03.02: La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. a, T.U.).

La Società è stata, pertanto, inserita tra quelle da cedere/alienare.

Attività esercitata: In origine il Comune di Sanremo era socio di ARRED S.p.A.. Questa era una società pubblica costituita dalla Regione Liguria nel 1989 con la finalità di supportare le iniziative e gli interventi degli enti pubblici e degli operatori privati nel settore del recupero edilizio. Operava sul territorio regionale in coordinamento con le A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) e con particolare riferimento al centro storico di Genova. In seguito, con L.R. n. 6/2011 "Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica", la Regione Liguria ha disposto la fusione delle società Infrastrutture

Liguria S.r.l., ARRED S.p.A. e Agenzia regionale per l'Energia della Liguria in una nuova società a cui attribuire le funzioni di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, nonché di strumento operativo nell'ambito del settore energetico e dell'edilizia residenziale pubblica. La fusione è operativa dal 6.6.2014. Al Comune di Sanremo, detentore dello 0,67% di ARRED S.p.A., a seguito della fusione sono state attribuite azioni pari allo 0,32% del Capitale sociale di I.R.E. S.p.A..

Nel piano di razionalizzazione si era ritenuto di non poter mantenere tale partecipazione in quanto non si ritenevano rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa. L'attività svolta non era strettamente necessaria al fine del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Sanremo. Trattandosi di una partecipazione di assoluta minoranza, non risultava né strategica, né funzionale, all'attività istituzionale del Comune.

Come previsto nel piano, risultando antieconomico l'espletamento di una gara, in data 22.9.2015 si era provveduto alla pubblicazione di un avviso al fine di acquisire manifestazioni di interesse all'acquisto delle azioni della Società. Non avendo ricevuto nessuna adesione in merito entro la data prevista del 5.10.2015, si era provveduto in data 26.11.2015 alla pubblicazione di un nuovo avviso non ricevendo nemmeno in questo caso manifestazioni di interesse all'acquisto entro la data prevista del 14.12.2015.

La Società non ha mai comportato oneri a carico del Comune.

Si conferma, ai sensi della vigente normativa, di voler procedere alla cessione/alienazione delle azioni detenute.

4) Risultati della Revisione Straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie possedute indirettamente dal Comune di Sanremo alla data del 23.9.2016.

- AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. (Partecipazione societaria detenuta da AMAIE S.p.A.: 100%. Il Comune di Sanremo ha affidato in house alla Società il Servizio di Igiene Urbana sino al 31.12.2020).

Capitale sociale (2015): € 110.000

Capitale sociale detenuto dal Comune per il tramite di Amaie S.p.A.: € 110.000

Patrimonio netto: € 2.020.057

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune tramite Amaie S.p.A.): € 2.020.057

Scheda 03.01: La Società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, c. 1, T.U.), servizi di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a, T.U.), beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d, T.U.).

Nel piano di razionalizzazione si era ritenuto di mantenere la partecipazione nella Società in quanto venivano rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa.

La Società gestisce il Mercato dei Fiori di Sanremo in Valle Armea, ad essa affidato dal Comune di Sanremo dopo che il gestore uscente Coop. UCFLOOR era precipitato in una crisi di tale gravità da condurlo alla messa in liquidazione.

Nell'oggetto sociale è prevista la possibilità di affidare alla Società la gestione dei servizi di parcheggio a pagamento su suolo pubblico e/o in strutture dedicate.

Con deliberazione C.C. n. 62 del 29.9.2015, modificata con deliberazione C.C. n. 78 del 9.12.2015, il Comune di Sanremo, al fine di affidare ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. il Servizio di Igiene Urbana con la modalità dell'in house providing, ha approvato la relazione ex art. 34, comma 20, D.L. n. 179/2012, redatta dal Settore LL.PP..

Il Servizio è stato affidato con determinazione dirigenziale n. 2578 del 21.12.2015 e la Società ha iniziato il servizio il 1.2.2016.

La Società gestisce, inoltre, una centralina idroelettrica in frazione Vignai del Comune di Baiardo.

Amaie Energia e Servizi S.r.l. ha conseguito dal 2012 importanti utili di gestione. Anche nel 2016 il bilancio d'esercizio ha chiuso in utile per € 755.814,00.

Ai sensi della vigente normativa, si ritiene di poter mantenere la partecipazione in questione.

Con deliberazione C.C. n. 27 del 3.5.2017, è stato approvato il nuovo testo di Statuto sociale di Amaie Energia e Servizi S.r.l., adeguato alle previsioni del D.Lgs. n. 175/2016, nonché l'aumento di capitale al fine di consentire l'ingresso nella compagine societaria dei comuni interessati ad affidare in house la gestione del servizio di igiene urbana. L'ingresso dei Comuni di Riva Ligure e di S. Stefano al Mare è avvenuto nel corso del 2017.

- SERVIZI IDRICI E AMBIENTALI S.R.L. (Partecipazione societaria detenuta da AMAIE S.p.A.: 26,06%).

Capitale sociale (2015): € 47.115

Capitale sociale detenuto dal Comune per il tramite di Amaie S.p.A.: € 12.278

Patrimonio netto: € 156.160

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune per il tramite di Amaie S.p.A.): € 40.695

Scheda 03.02: La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. a, T.U.), il fatturato medio nel triennio 2013-2015 non è superiore a € 500.000 (art. 20, c. 2, lett. d, e art. 26, c. 12-quinquies, T.U.).

La Società gestisce un acquedotto nel territorio del Comune di Finale Ligure (SV).

Nel piano di razionalizzazione si era ritenuto che Amaie S.p.A. non potesse mantenere tale partecipazione ai sensi della vigente normativa, pur avendo la Società chiuso in utile i bilanci degli esercizi dal 2010 al 2014.

In esecuzione delle previsioni del piano si era, pertanto, sollecitato Amaie S.p.A. alla dismissione della quota di partecipazione del valore di € 69.851,00.

Amaie S.p.A., con nota agli atti con prot. n. 7362 del 3.2.2016, ha fatto presente al Comune di Sanremo di aver provveduto nel corso del 2015 alla pubblicazione di un avviso anche sui principali giornali locali al fine di acquisire manifestazioni di interesse all'acquisto della quota in questione, non ricevendo nessuna richiesta in merito.

Amaie S.p.A. ha, pertanto, avviato contatti con il socio di maggioranza della Società al fine di verificare l'interesse di quest'ultimo a rilevare la quota detenuta da Amaie S.p.A. ad un prezzo non inferiore al valore contabile o valore di libro.

Infatti, qualora nella definizione dell'assetto della gestione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Savona fosse deliberato dall'autorità competente la cessazione della gestione idrica della Società, Amaie S.p.A., secondo la normativa fissata dall'AEEGSI, avrebbe diritto al riconoscimento della propria quota di partecipazione valutata sulla base del valore contabile degli impianti della Società.

Si conferma, ai sensi della vigente normativa, di voler procedere alla cessione/alienazione delle quote detenute da Amaie S.p.A..

- CENTRO PROVINCIALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE G.PASTORE S.R.L. (Partecipazione societaria detenuta da Casino S.p.A.: 22,00%).

Capitale sociale (2015): € 144.947

Capitale sociale detenuto dal Comune per il tramite di Casino S.p.A.: € 31.888

Patrimonio netto: € 119.033

Patrimonio netto (per la partecipazione detenuta dal Comune per il tramite di Casino S.p.A.): € 26.187

Scheda 03.02: La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, c. 2, lett. a, T.U.).

La Società gestisce un centro di formazione professionale.

Casinò S.p.A., in ordine alla dismissione della quota di partecipazione nella Società come previsto nel piano di razionalizzazione, con nota agli atti in data 22.2.2016 ha fatto presente al Comune di Sanremo di aver ricevuto comunicazione negativa da parte del Centro Pastore S.r.l. relativamente all'offerta in prelazione delle quote del valore di € 31.888,00 agli altri soci della Società, in ottemperanza alla procedura prevista dallo Statuto sociale.

Recentemente, con nota agli atti in data 18.8.2017, Casinò S.p.A. ha confermato quanto sopra, detenendo ancora al 23.9.2016 e tutt'oggi la partecipazione in questione.

Si conferma, ai sensi della vigente normativa, di voler procedere alla cessione/alienazione delle quote detenute da Casino S.p.A..